

## MOTIVAZIONE

### **I – La sentenza di primo grado.**

Con sentenza in data 10.12.2009, il Tribunale di Milano, in esito a dibattimento, dichiarava CORONA Fabrizio e BONATO Marco colpevoli dei reati di estorsione in danno di COCO Francesco, fatto commesso nel settembre 2006 (capo A) e tentata estorsione (in concorso anche con MORA Dario) in danno di MELANDRI Marco, fatto commesso nel maggio-giugno 2006 (capo C), e il solo CORONA dei reati di tentata estorsione in danno di COCO Francesco, fatto commesso nel gennaio 2007 (capo B) e di tentata estorsione in danno di Leite Ribeiro ADRIANO, fatto commesso nell'ottobre 2006 (capo E)

Nella sentenza di primo grado è anzitutto esposta un'ampia premessa in diritto volta a risolvere la questione fondamentale posta dai fatti per cui si procede, cioè se la vendita o l'offerta in vendita di fotografie alla persona ritratta possa integrare, ed eventualmente in quali casi, la fattispecie di estorsione nella forma consumata o tentata. Il Tribunale richiama pertanto le norme che tutelano, da un lato, il diritto all'immagine, il diritto alla riservatezza e il diritto all'onore al decoro e alla reputazione, dall'altro il diritto all'informazione.

In particolare, posto che le norme fondamentali in tema di diritto all'immagine sono gli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941 n. 633 e l'art. 10 cod. civ., il Tribunale richiama la sentenza n. 1503 del 6.2.1993, con la quale la Corte di Cassazione sez. I civile ha affermato che la diffusione di immagini di persone note diviene lecita soltanto se e in quanto essa risponda a esigenze di pubblica informazione, sia pure intesa in senso lato. Secondo il Tribunale, anche gli aspetti della vita privata di persone famose nel campo dello sport o dell'economia, qualora abbiano riflessi sulla loro attività, rientrano nell'interesse pubblico che legittima la relativa informazione. La sentenza della III sezione civile della Cassazione n. 8838 del 13.4.2007 ha ribadito che la divulgazione dell'immagine è lecita solo quando sia rivolta a fini di pubblica informazione e non anche a fini pubblicitari e la sentenza della I sezione civile n. 21172 del 29.9.2006 ha precisato che è comunque abusiva la esposizione o la pubblicazione dell'immagine quando sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta. Sul diritto alla reputazione, Cass. sez. III civile, n. 6507 del 10.5.2001 ha affermato che trattasi di diritto soggettivo perfetto che va inquadrato nel sistema di

tutela costituzionale della persona umana, trovando fondamento normativo in particolare nell'art. 2 e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona.

Quanto al diritto alla riservatezza, esso è tutelato anzitutto dagli artt. 614, 615 e 615 bis c.p., che garantiscono l'invioabilità del domicilio, diritto che trova fondamento nell'art. 14 della Costituzione, e la cui tutela è estesa anche alle interferenze che consentano di carpire notizie e immagini attinenti alla vita privata che si svolge nel domicilio.

Il diritto alla riservatezza è stato poi disciplinato dapprima dalla legge 675/1996 e dal D.L.vo 171/1998, quindi dal D.L.vo 30.6.2003 n. 196.

Le immagini fotografiche e le notizie attinenti la sfera individuale rientrano senza dubbio nel concetto di dato personale di cui all'art. 4 del D.L.vo n. 196/2003 e le modalità di trattamento sono stabilite dagli artt. 23 e 24.

Disposizioni particolari sono però dettate dall'art. 136 per le finalità giornalistiche e per le altre manifestazioni del pensiero, nelle quali rientra, in quanto strumentale all'informazione, l'attività dei fotografi. L'art. 137 prevede che, nell'ambito dei trattamenti di cui all'art. 136, non si applicano le disposizioni del codice di protezione dei dati personali relative all'autorizzazione del Garante e che il trattamento dei dati è effettuato anche senza il consenso dell'interessato; inoltre, *“in caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'art. 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'art. 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico”*. L'essenzialità dell'informazione è requisito fondamentale per la liceità della divulgazione giornalistica, come ribadito dall'art. 8 del codice deontologico dei giornalisti, allegato al decreto legislativo, e come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità.

Infine, il diritto alla reputazione trova la tutela fondamentale negli artt. 595, 596 e 596 bis c.p., sui quali si innestano le legge sulla stampa n. 47 dell'8.2.1948 e la legge sul sistema radiotelevisivo n. 223 del 6.8.1990. Importanti deroghe alla tutela di tale diritto sono costituite dalla possibilità di provare la verità del fatto, prevista dall'art. 596 c.p. e dall'esercizio del diritto di cronaca e di critica, da tempo riconosciuto come esimente.

Dalla ricognizione delle norme e della giurisprudenza in materia, il giudice di primo grado trae alcuni principi fondamentali:

- le immagini relative alle condotte tenute in pubblico possono essere sempre oggetto di diffusione, anche quando ledono la reputazione;
- le immagini di condotte tenute in luoghi privati non possono mai essere diffuse e pubblicate, neppure se sono di interesse pubblico, a meno che non vi sia il consenso dell'interessato, consenso che deve riguardare sia l'acquisizione che la divulgazione;
- le immagini acquisite lecitamente possono essere divulgate, ancorché lesive della reputazione, nell'esercizio del diritto di cronaca;
- le informazioni su condotte altrui godono dello stesso grado di tutela delle immagini se ottenute con mezzi di ripresa visiva o sonora; sono invece divulgabili se recepite in altro modo non vietato, purché siano di interesse pubblico, essenziali per la conoscenza del fatto e diffuse con modalità non lesive della reputazione.

A questo punto, il Tribunale precisa che la violazione delle norme illustrate non è però condizione né necessaria né sufficiente affinché sia configurabile il reato di estorsione nelle ipotesi di ritiro da parte dell'interessato, dietro compenso, di immagini e di informazioni che lo riguardano.

Infatti, da un lato la condotta estorsiva può essere realizzata anche mediante immagini acquisite e pubblicabili lecitamente, qualora si intenda utilizzarle per fini diversi dalla loro diffusione, d'altro lato, per aversi estorsione non basta la illiceità delle immagini, ma occorre anche che la proposta di ritiro abbia i caratteri della minaccia.

In ogni caso - prosegue il Tribunale - la raccolta di immagini e di informazioni senza il consenso dell'interessato è lecita solo se effettuata nell'ambito di determinate attività e se finalizzata alla diffusione per esigenze di pubblica informazione. L'utilizzo delle fotografie per la vendita alle persone coinvolte non è né tutelata né consentita dalle norme in materia. L'illecito penale pertanto si realizza quando lo scopo perseguito non sia quello consentito, anche se la minaccia consista nella prospettazione di far valere un diritto; se infatti si mira ad ottenere non la soddisfazione di quel diritto, ma un profitto illecito, sussiste, come riconosciuto dalla giurisprudenza in casi analoghi, la fattispecie di estorsione, e non quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni,.

Nel caso di specie, poi, gli imputati a volte non si sono limitati a prospettare a fini distorti la divulgazione di immagini, ma si sono adoperati per far credere alle persone offese che le fotografie potessero avere significati peggiori di quelli reali, così ponendo in essere condotte del tutto al di fuori dell'esercizio di un diritto.

Di conseguenza, è sempre qualificabile come profitto ingiusto il vantaggio economico conseguente alla vendita di fotografie o notizie al diretto interessato, e ciò anche quando il denaro richiesto sia destinato soltanto alla copertura delle spese.

Con riferimento alla minaccia il Tribunale osserva che pacificamente non ha rilevanza il tono delle trattative né la pronuncia di minacce tipiche ed esplicite ed inoltre che non sono determinanti né la reazione della persona offesa né l'iniziativa per il ritiro delle foto, benché sia da escludere la minaccia, e dunque l'estorsione, qualora sia la persona ritratta ad offrire l'acquisto, a condizione che non vi sia un approfittamento da parte di chi è in possesso delle foto con richiesta di somme spropositate.

Infine, nella sentenza si precisa che risultano irrilevanti la consapevolezza o meno di commettere un'estorsione, la regolare documentazione, ad esempio mediante emissione di fattura, della vendita delle foto, la possibilità o meno di decidere in merito alla effettiva pubblicazione delle immagini.

Passando all'esame dei fatti, nella sentenza di primo grado si premette che la pratica del ritiro delle fotografie risulta piuttosto diffusa, alla luce delle numerose testimonianze assunte in dibattimento.

Quanto all'attività dell'agenzia fotografica "Corona's s.r.l.", il Tribunale prende le mosse dalle dichiarazioni dell'imputato di reati connessi PENZA Fabrizio, da valutare con cautela e con necessità di riscontri, oltre che per disciplina normativa, per il sentimento di astio ammesso dal PENZA nei confronti del CORONA a seguito di contrasti di natura economica e personale.

Il PENZA ha dichiarato, per quanto rileva e in estrema sintesi:

- aveva iniziato a lavorare con l'agenzia Corona, come fotografo "paparazzo", cinque o sei anni prima;
- era un libero professionista e, dopo aver scattato le foto, le inviava all'agenzia, che si occupava di venderle;

- ogni mese riceveva una retribuzione stabilita in percentuale rispetto alle foto vendute;
- non aveva saputo del ritiro delle foto di COCO ed altri, anche se era a conoscenza di tale pratica; a lui risultava che tali foto fossero rimaste invendute e per esse non era stato retribuito.

Altro testimone, PARPIGLIA Gabriele, all'epoca amico del CORONA e in quotidiano contatto con l'agenzia, ha dichiarato che quest'ultima faceva circa 5.000 servizi fotografici all'anno e quelli ritirati erano 10-11. Peraltro, dall'attività fotografica proveniva circa un quinto del guadagno della società, che aveva i maggiori introiti da eventi, uffici stampa, sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie.

Il CORONA ha riferito che la società fu costituita nel 2001 (in realtà dalla visura camerale risulta 30.5.2002) da lui stessa e dalla moglie e, al momento del suo arresto, aveva trenta dipendenti e un fatturato annuo di 6 milioni di euro. Dal 2004 aveva iniziato a interessarsi di servizi di gossip, che rappresentavano circa un quarto o un terzo dell'intera attività. Il rapporto con i fotografi "paparazzi" era quello descritto dal PENSA.

Nella sentenza di primo grado vengono quindi analizzate le singole imputazioni.

Capo A): estorsione in danno di COCO Francesco.

Il calciatore COCO Francesco viene fotografato all'uscita della discoteca Hollywood mentre si sta baciando con una ragazza.

Dalle deposizioni di PARPIGLIA Gabriele e SIGNORINI Alfonso risulta che il CORONA aveva offerto nel 2006 tali fotografie ai settimanali "Star TV" e "Chi"

In particolare, PARPIGLIA, che all'epoca era un giornalista collaboratore di "Star TV", ha riferito che le foto furono offerte da uno dei venditori dell'agenzia dell'imputato e presentate come se il calciatore stava baciando un transessuale. Il direttore della rivista, cioè il padre dell'imputato CORONA Vittorio, aveva deciso di non comprarle perché erano di cattiva qualità e perché non credeva alla storia del transessuale.

Al SIGNORINI, all'epoca vicedirettore della rivista "Chi", le foto erano state offerte dallo stesso CORONA Fabrizio, il quale aveva prospettato la possibilità che COCO

stessa baciando un travestito. Il SIGNORINI aveva rifiutato perché le foto non gli interessavano.

Dalle intercettazioni eseguite sull'utenza telefonica del CORONA, emerge che alle 16.18 del 22.9.2006 il CORONA telefona a MUCI Luca, suo collaboratore, e gli dice che la sera prima lui – MUCI - e PENSA hanno *“beccato un terno al lotto”* perché quella con cui si bacia COCO è un trans.

In una successiva telefonata dello stesso giorno con una donna non identificata, CORONA ribadisce che COCO la sera prima era con un trans.

Alle 12.45 del 25.9. 2006 CORONA chiama BONATO e gli dice di telefonare a COCO e dirgli che *“Fabrizio ti vuole fare un favore, che qua c'è un servizio imbarazzante di te con una che sembra uno. Se lo vuoi venire a vedere, così magari eviti di farlo uscire”*.

In una conversazione dell'1.10.2006 il CORONA, parlando con un'amica, le dice che il giorno dopo COCO sarebbe andato da lui per vedere le fotografie.

L'8.10.2006 CORONA chiede alla moglie di dire alla fidanzata di COCO di non rivelare a nessuno che questi ha ritirato le fotografie, in particolare che non lo sappiano i fotografi.

Il PENSA ha riferito in merito alle fotografie scattate al COCO insieme al collega MUCI, precisando di non essere mai stato sicuro che il soggetto che era insieme al calciatore fosse un transessuale, perché il COCO si era accorto dei fotografi e aveva ugualmente continuato a baciare la persona, che il PENSA, solo poco prima del dibattito, aveva appreso essere una donna di nome Irene. Peraltro, quando aveva portato le foto al CORONA, questi ed altri si erano detti convinti che si trattasse di un transessuale. Le foto erano state proposte al SIGNORINI, che però le aveva rifiutate, e a lui risultavano invendute, in quanto non gli era stato riconosciuto alcun compenso e non aveva saputo – se non dopo l'inizio del procedimento - che erano state rivendute allo stesso COCO.

COCO Francesco ha dichiarato che un giorno lo aveva chiamato BONATO Marco, che conosceva da anni, così come il CORONA, e gli aveva detto di avere delle fotografie che lo riguardavano; si erano incontrati e BONATO gli aveva fatto vedere le foto scattate all'esterno dell'Hollywood, dicendogli che potevano essere compromettenti, che la ragazza poteva essere scambiata per un transessuale e che il

prezzo delle stesse era di € 6.000. COCO aveva preferito non farle pubblicare soprattutto perché era già stato criticato per la sua vita notturna. Il giorno dopo aveva telefonato a CORONA, che gli aveva ribadito quanto già detto da BONATO, definendo le foto “*allucinanti*”.

L'imputato CORONA ha affermato di avere rapporti di amicizia con COCO e di aver ricevuto le foto da MUCI e PENSA; si era convinto che COCO fosse insieme a un transessuale e aveva chiesto a BONATO di fargli vedere le foto e chiedergli 5-6.000 euro. COCO aveva pagato con un assegno e non aveva voluto fattura. Aveva mostrato le foto di COCO a SIGNORINI, ma insieme a lui non c'era il PENSA.

Anche il coimputato BONATO, premesso di essere amico di COCO, gli aveva telefonato su richiesta di CORONA e gli aveva fatto vedere le foto. Lo stesso COCO aveva convenuto che la ragazza sembrava un transessuale e aveva detto subito che avrebbe acquistato le foto. Aveva pagato € 6.000, ma BONATO non aveva ricevuto nulla per sé.

Sulla base di tali risultanze probatorie, il Tribunale ritiene che non vi sia alcun elemento dal quale desumere che la persona fotografata con COCO fosse un transessuale; questa storia era un'invenzione del CORONA, che era interessato a trasformare in uno scoop delle foto scadenti e di scarso interesse. La sicurezza con la quale CORONA affermava nelle conversazioni intercettate che si trattava di un transessuale attiene al suo abituale modo di parlare e non ad una effettiva convinzione. Le fotografie furono rifiutate da due riviste e per tale motivo CORONA offrì al calciatore di acquistarle; del resto, CORONA vede le foto il 21 e soltanto il 25 telefona a BONATO per incaricarlo di contattare COCO. Dunque, CORONA decise di vendere le foto a COCO per avere un guadagno, senza neppure pagare i fotografi (il Tribunale attribuisce sul punto credibilità alle dichiarazioni del PENSA e non a quelle contrarie di CORONA, alla luce delle conversazioni intercettate).

Conclusivamente, il Tribunale ritiene che le fotografie fossero lecite sotto il profilo dell'interesse pubblico alla vita notturna del calciatore – non ai suoi gusti sessuali. Poiché però la pubblicazione risultava difficile, CORONA le vendette all'interessato, ricavando l'ingiusto profitto di € 6.000, mediante “*la prospettazione, creata ad arte, che la pubblicazione delle fotografie avrebbe potuto dar luogo ad equivoci imbarazzanti circa i gusti e le abitudini sessuali del calciatore, che peraltro viveva un*”

*momento critico della sua carriera*". Tale prospettazione costituisce, secondo il Tribunale, una minaccia, avendo l'effetto di coartare la volontà della persona offesa che temeva di vedere compromessa la propria reputazione.

Risulta pertanto configurabile il reato di estorsione, nel quale concorre il BONATO, che era al corrente delle trattative, cui aveva preso parte, e delle intenzioni del CORONA; conosceva il contenuto delle immagini, l'offerta all'interessato in cambio di un compenso, e la prospettazione fuorviante che veniva data delle foto.

Il Tribunale giudica pertanto entrambi gli imputati responsabili del reato loro ascritto al capo A.

Capo B): tentata estorsione in danno di COCO Francesco.

Le foto furono scattate nel novembre 2006 da CUPPONE Antonello, uno studente universitario che aveva partecipato ad una festa nel locale "Amnesia" di Milano. Il CUPPONE ha riferito di aver fotografato COCO con la propria macchina digitale, ritraendolo mentre era abbracciato al padrone del locale, che aveva fama di essere omosessuale, ed erano entrambi a torso nudo. Nel gennaio 2007 il CUPPONE aveva preso contatti con CORONA, il quale gli aveva detto che le foto potevano valere parecchi soldi, e che le avrebbe proposte ai giornali, promettendo al CUPPONE il 50%.. Qualche giorno dopo, tale Manuel, amico suo e di COCO, lo aveva chiamato per dirgli che le foto erano state offerte allo stesso COCO. Il CUPPONE si era incontrato col COCO, il quale gli aveva chiesto come mai le foto le avesse il CORONA e il CUPPONE si era inventato che le foto erano conservate in un computer portatile che era stato rubato. Poi aveva chiamato CORONA chiedendogli spiegazioni e questi aveva risposto che conosceva COCO da dieci anni e gli sembrava giusto fargli vedere le foto, aggiungendo che il calciatore era interessato all'acquisto.

Dalle intercettazioni telefoniche risulta che il 20.1.2007 CORONA telefona a CAPRIOTTI Cecilia, amica di COCO che si trova a Milano Marittima, la informa che COCO sta andando da lei e le chiede di dire al calciatore che vuole parlargli, senza rivelarle di che cosa; peraltro esorta la CAPRIOTTI a non avere rapporti sessuali con COCO o, nel caso, a usare il preservativo per evitare malattie, perché COCO va con donne e uomini. Quando arriva dalla CAPRIOTTI, COCO chiama CORONA, il quale



gli fa sapere che ha una cosa da fargli vedere. In una successiva telefonata COCO si accorda con CORONA per risentirsi.

COCO Francesco ha dichiarato in dibattimento che la CAPRIOTTI gli aveva detto che CORONA voleva parlargli di foto che lo ritraevano mentre faceva una prestazione orale a un altro uomo. Aveva preso appuntamento con CORONA, che gli aveva mostrato sei o sette foto scattate nel locale “De Sade” [pare che in realtà il locale sia l’”Amnesia”] di Milano durante una serata cui avevano partecipato transessuali e drag queen; lui era ritratto con due amici e insieme all’organizzatore della serata, un suo amico gay, e in una delle foto erano entrambi a torso nudo. CORONA gli aveva fatto presente che le foto, se pubblicate, potevano essere strumentalizzate, anche perché COCO stava per trasferirsi in Inghilterra, e gli aveva chiesto € 10.000. COCO aveva risposto che ci avrebbe pensato, ma poi aveva lui stesso fatto pubblicare quelle foto su “Novella 2000”, accompagnate da un’intervista nella quale rivelava che gli erano stati chiesti dei soldi per non pubblicarle.

REGOLO Luciano, direttore di “Novella 2000”, ha riferito che il COCO lo chiamò dicendogli di essere ricattato e gli chiese di pubblicare quelle foto perché non intendeva sottostare al ricatto di CORONA. Dopo la pubblicazione, CORONA aveva chiamato REGOLO e si era arrabbiato perché pretendeva di avere i diritti sulle fotografie che aveva acquistato lui.

CORONA ha confermato lo svolgimento dei fatti, affermando di aver avviato la trattativa quando era già al corrente dell’inchiesta a suo carico, essendo convinto della liceità del suo comportamento.

Il Tribunale osserva che le foto, pur avendo un interesse pubblico, peraltro limitato, erano compromettenti e CORONA non era certo animato da intenti amichevoli, infatti cercò pervicacemente un contatto con COCO senza neppure tentare di vendere le foto ai giornali, ma offrendole subito all’interessato, evidentemente fiducioso di poter ricavare altri soldi dopo quelli ottenuti nel settembre 2006. Le fotografie erano senz’altro dannose per l’immagine e la carriera sportiva del calciatore, e dunque la prospettiva del CORONA aveva carattere intimidatorio, tanto che il COCO parla col REGOLO di ricatto.

Di conseguenza, secondo il Tribunale, sussistono tutti i requisiti della tentata estorsione contestata per la quale va dichiarata la responsabilità del CORONA.

Capo C): tentata estorsione in danno di MELANDRI Marco.

L'imputazione elevata a CORONA e BONATO concerne 47 fotografie scattate al motociclista MELANDRI Marco all'interno della discoteca del locale "Pacha" di Rimini, in particolare mentre era alla *consolle*, e in tre di queste foto il MELANDRI viene abbracciato dalla pornostar Brigitta Bulgari.

Come riferito in dibattimento dallo stesso MELANDRI, si trattava della festa privata di compleanno del suo sponsor Lele DANZI, che era anche uno dei soci del locale. MELANDRI si era accorto della presenza di un fotografo, ma gli era stato detto che era un professionista del locale e che le fotografie erano destinate al festeggiato. Quando MELANDRI era stato abbracciato dalla BULGARI, egli aveva di nuovo fatto domande sulle foto e gli era stato ripetuto che sarebbero state consegnate al festeggiato. Una settimana dopo, MELANDRI aveva partecipato alla gara del Mugello, dove era giunto sesto, e il suo manager VERGANI Alberto Luigi gli aveva detto di essere stato contattato da CORONA, che era in possesso di immagini relative alla serata al "Pacha".

Il VERGANI ha riferito di essere stato chiamato dal CORONA, il quale lo avvisò di essere in possesso di foto compromettenti del MELANDRI scattate all'interno del locale "Pacha", sicché era meglio "*liquidare la questione*", anche perché le foto potevano essere pubblicate insieme ad articoli in cui si indicava nella nottata trascorsa nel locale la ragione della scarsa prestazione nella gara del Mugello. CORONA aveva chiesto la somma di € 10.000 e aveva inviato le foto via e-mail.

MELANDRI era stato subito informato da VERGANI e aveva pensato che la diffusione delle foto lo avrebbe potuto danneggiare, anche nei contratti con gli sponsor, soprattutto se si fosse detto che erano state scattate la sera prima della gara, anziché una settimana prima come era in realtà.

Il VERGANI si era consultato con un legale, che gli aveva consigliato di registrare una telefonata col CORONA, per poi proporgli uno scambio tra foto e registrazione; VERGANI aveva pertanto chiamato CORONA e registrato la telefonata, integralmente trascritta e riportata nella sentenza di primo grado. CORONA aveva detto al VERGANI che avrebbe mandato da lui il fotografo che aveva scattato le foto, che a suo dire voleva € 10.000, invece all'appuntamento era andato il BONATO, portando

un cd con le foto. Il BONATO, informato da VERGANI della registrazione della telefonata, aveva chiamato CORONA e se n'era quindi andato senza consegnare le foto.

Qualche giorno dopo, CORONA e VERGANI si erano visti ed era avvenuto lo scambio tra le fotografie e la registrazione.

CORONA ha dichiarato che le foto erano state scattate da un cameriere del "Pacha", che poi lo aveva contattato vendendogli le foto. Aveva chiamato VERGANI offrendogli le foto per acquisire un'amicizia, una stima, un favore. Comunque, l'offerta doveva avere una contropartita in denaro, sia per pagare il fotografo, sia per far fronte alle esigenze dell'agenzia.

BONATO ha dichiarato di aver ricevuto da CORONA l'incarico di portare le fotografie a VERGANI, all'incontro era presente il legale di quest'ultimo, che aveva detto che si trattava di un'estorsione; per lui invece era un favore nei confronti di MELANDRI. Poi gli avevano mostrato la registrazione e lui aveva preferito parlarne con CORONA, essendo solo un intermediario. CORONA si era infuriato, non per il mancato acquisto delle foto, ma per la registrazione della telefonata, che riteneva una scorrettezza a fronte del proprio gesto amichevole.

Il Tribunale osserva che le foto erano state scattate al MELANDRI durante una festa privata, in una sala appositamente riservata dal festeggiato, che era anche uno dei titolari del locale. A MELANDRI era stato fatto credere che le foto erano destinate esclusivamente al festeggiato ed egli aveva più d'una volta espresso il proprio dissenso alla divulgazione. CORONA aveva acquistato le foto da un cameriere, cioè una persona che non aveva alcun titolo a diffonderle, anche se la provenienza illecita delle immagini non è necessaria per la configurazione del reato di estorsione, la cui condotta si sviluppa successivamente alla ricezione delle immagini stesse.

CORONA ha agito solo per motivi economici, prospettando la vendita delle foto all'interessato e facendogli notare il pregiudizio che avrebbe subito se le foto fossero state pubblicate insieme ad un articolo che presentasse falsamente la serata al "Pacha" come avvenuta il giorno prima del gran premio (cfr. testimonianze VERGANI e MELANDRI e registrazione telefonata, che smentiscono CORONA).

Il Tribunale enuncia anche il sospetto, peraltro indimostrato, di una trappola per MELANDRI con la complicità di Brigitta BULGARI, conosciuta da CORONA

In ogni caso, secondo il Tribunale, la condotta di CORONA integra gli estremi della minaccia nel momento in cui prospetta i danni che potrebbero derivare al pilota dalla diffusione delle fotografie. Il profitto è ingiusto, e dunque sussistono tutti gli elementi della tentata estorsione. BONATO è concorrente nel reato in quanto conosceva il contenuto e la destinazione delle fotografie portate al VERGANI.

Capo E): tentata estorsione in danno di ADRIANO.

Le foto sono state scattate nel giardino di un'abitazione. In una di esse si vede ADRIANO chinato su un tavolo sul quale è sparso sale grosso da cucina il cui contenitore è posato sul tavolo stesso.

Autrice delle foto è una ragazza partecipante alla festa, mai identificata.

ADRIANO ha dichiarato che si trattava di una grigliata a casa sua, cui avevano partecipato delle ragazze portate da uno degli invitati.

Il teste BARRESI Lucio ha riferito che nell'autunno del 2006 tale VERDA Simone lo aveva avvertito che un suo amico di nome AVEBONI aveva queste foto che intendeva vendere. BARRESI aveva ricevuto le foto e aveva avviato una trattativa con CORONA, accordandosi per il prezzo di € 7.000, che CORONA aveva pagato con un assegno; BARRESI non l'aveva però incassato, restituendolo qualche giorno dopo al CORONA, in quanto quest'ultimo gli aveva poi detto che le foto non avevano interesse in quanto diffuse su internet.

CORONA ha confermato di aver acquistato le foto dal BARRESI, sostenendo che il sale poteva essere scambiato per cocaina, che ADRIANO era ubriaco e che era in compagnia di puttane. Ha affermato di aver pagato le foto € 12.000 o 14.000.

Dalle intercettazioni telefoniche eseguite tra il 28 settembre e il 4 ottobre 2006 risultano le trattative tra CORONA e BARRESI.

CORONA era poi andato da Alfonso SIGNORINI, ma non – a suo dire – per offrirgli le foto, solo per mostrargliele; infatti, essendo interista, voleva offrirle ai dirigenti dell'Inter affinché MORATTI sgridasse ADRIANO e gli trattenesse dallo stipendio il prezzo che avrebbe pagato per le foto.

SIGNORINI ha smentito CORONA, dicendo che questi gli aveva offerto le foto, ma lui le aveva rifiutate sia per il contenuto, sia perché scattate in casa del calciatore; si vedeva che non era cocaina ma sale, anche perché c'era la scatola accanto.

SERRA Silvestro, direttore di Eva 3000, ha riferito in merito all'offerta delle foto da parte di CORONA, dapprima ad un prezzo troppo alto, poi, dopo un paio di settimane, a un decimo di quello inizialmente richiesto; le aveva allora acquistate e pubblicate.

Dalla fotocopia di Eva 3000 acquisita agli atti risulta che l'articolo di accompagnamento alle foto non fa alcun riferimento a prostitute o a cocaina.

Anche BELLERI Giuseppe, direttore di "Oggi", aveva ricevuto da CORONA l'offerta di acquistare le foto, ma le aveva rifiutate perché la rivista non era molto interessata a personaggi sportivi e perché le foto erano state scattate in ambito privato.

PARPIGLIA Gabriele, giornalista di "Star Tv" era invece interessato all'acquisto, ma il prezzo di € 25-30.000 chiesto da CORONA era troppo alto per il suo giornale.

CORONA aveva anche contattato BARZAGHI Marco, come riferito da quest'ultimo, che era amico sia di CORONA che di ADRIANO; gli aveva detto che aveva foto allucinanti, c'era roba bianca, ADRIANO collassato su un tavolo, varie ragazze; aveva aggiunto CORONA che la pubblicazione sarebbe stata un grave danno per ADRIANO ed era meglio evitarla.

C'era stato quindi un incontro a casa di BARZAGHI al quale avevano partecipato, oltre BARZAGHI e CORONA, FRANZE' Raphael, cugino di ADRIANO, e il fratello e due amici di BARZAGHI; l'incontro era stato registrato, come sapevano tutti i partecipanti all'infuori di CORONA. Questi aveva chiesto tantissimi soldi, senza indicare una somma precisa, perché le foto potevano essere fraintese.

Successivamente RINALDI Jenmar, procuratore di ADRIANO, aveva informato BARZAGHI che non avevano alcuna intensione di acquistare le fotografie, trattandosi di immagini innocenti.

Nella sentenza è quindi riportata la trascrizione della registrazione eseguita in casa BARZAGHI.

BOUSQUET Mauro, amico e manager di ADRIANO, ha confermato lo svolgimento dei fatti, precisando che la festa era una semplice grigliata tra amici e che, una volta viste le foto, aveva detto ad ADRIANO di non preoccuparsi, perché non raffiguravano nulla di male. Quando il FRANZE' aveva ottenuto copia delle foto gliele aveva date, aveva contattato FILUCCHI Stefano, che si occupava della sicurezza di MORATTI, il quale aveva concordato sull'assoluta inconsistenza delle fotografie. ADRIANO era però molto seccato e allora aveva chiamato CORONA in sua presenza. CORONA

aveva insistito per vendergli le foto e comunque aveva concluso che, se avesse trovato un giornale disposto all'acquisto, lo avrebbe informato prima di venderle. ADRIANO era molto in ansia perché aveva appena avuto un figlio da una ragazza con cui si stava lasciando e attraversava un periodo atletico molto difficile.

ADRIANO ha riferito di non aver voluto pagare le foto perché riteneva di non aver fatto nulla di male.

FILUCCHI Stefano aveva avuto un incontro con CORONA e gli aveva detto che si trattava di immagini innocenti, ma CORONA aveva ribattuto che quella del sale non era molto bella e che era meglio che non venissero diffuse. FILUCCHI ha riferito di aver percepito le parole dell'imputato come una costrizione e di avergli detto che se non fosse stato lui lo avrebbe denunciato per estorsione.

CORONA ha dichiarato di avere venduto le foto, oltre che ad Eva 3000 anche in Svezia e ad una società spagnola che operava su internet.

Le intercettazioni telefoniche confermano le varie trattative.

Il Tribunale osserva che le foto erano illecite sia per i soggetti che le avevano scattate, che non avevano alcuna qualifica, sia per il luogo privato. CORONA cerca di vendere le foto a varie riviste e ai diretti interessati, cioè ADRIANO e l'Inter, riuscendo poi a venderle a "Eva 3000", alla stampa svedese e ad un sito internet spagnolo. L'assunto di CORONA di voler fare un favore a ADRIANO e all'INTER non ha alcun fondamento, in quanto egli ha avuto trattative per far pubblicare le foto e non aveva rapporti di amicizia né con ADRIANO né con BOSQUET. Ha sostenuto che immagini del tutto banali avessero ben altri significati, affermando che ADRIANO passava le notti con puttane facendo uso di cocaina, mentre dalle immagini non emerge né l'una né l'altra circostanza. Le sue prospettazioni intimoriscono gli interessati, che le percepiscono come minacce e d'altra parte le fotografie potevano facilmente essere manipolate. Tutte le maligne interpretazioni di CORONA erano pura invenzione e sostenute contro l'evidenza, tanto che i giornali, anche quello che ha pubblicato le foto, non vi hanno creduto.

Conclusivamente, il Tribunale ha affermato la penale responsabilità di CORONA per i reati di cui ai capi A, B, C ed E e, ritenuta la continuazione tra gli stessi e concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni tre mesi otto di reclusione ed €

800 di multa (pena base per il più grave reato di cui al capo A anni 5 ed € 600, ridotta per le generiche ad anni 3 mesi 4 ed € 400, aumentata di mesi 2 ed € 200 per il reato sub E e di mesi 1 ed € 100 per ciascuno dei reati sub B e C).

Ha inoltre affermato la penale responsabilità di BONATO per i reati di cui ai capi A e C e, ritenuta la continuazione tra gli stessi e concesse le attenuanti generiche nonché l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., lo ha condannato alla pena di anni due mesi quattro di reclusione ed € 350 di multa (pena base per il più grave reato di cui al capo A anni 5 ed € 600, ridotta per le generiche ad anni 3 mesi 4 ed € 400, ridota per l'attenuante di cui all'art. 114 ad anni 2 mesi 3 ed € 300, aumentata di mesi 1 ed € 50 per il reato sub C).

## **II – Gli atti d'appello**

Avverso tale sentenza hanno proposto appello entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori.

Peraltro, l'appello del BONATO è privo di motivi a sostegno.

Nell'appello presentato nell'interesse di CORONA è innanzitutto svolta una premessa in ordine alle origini dell'inchiesta, che aveva visto inizialmente la contestazione di un'associazione per delinquere finalizzata all'estorsione e allo sfruttamento della prostituzione, mentre alla fine sono rimasti soltanto alcuni episodi consistenti nel ritiro di fotografie.

Si rileva quindi che il Tribunale ha ritenuto sussistente l'esercizio di un diritto quando le informazioni raccolte siano destinate alla pubblicazione.

Tuttavia – osserva l'appellante - la finalità di pubblicazione non può essere stabilita a posteriori, perché la pubblicazione è un evento aleatorio che può dipendere da vari fattori legati ai soggetti che intervengono nella fase successiva all'effettuazione delle foto. L'unico indice sintomatico è costituito dalle modalità di realizzazione della foto; è necessario cioè che l'immagine sia potenzialmente pubblicabile e quindi ontologicamente giornalistica. Se è pubblicabile, il fotografo ha diritto di venderla ricavandone un profitto, che non è certo illecito. Se è riconosciuto il diritto alla commercializzazione, è ininfluente che le immagini, anziché pervenire alla loro naturale destinazione vengano acquistate dal diretto interessato, cioè dal soggetto ritratto; il profitto rimane lecito.

Il Tribunale si rende conto di questo e ritiene che le modalità dell'offerta, avendo tenore minaccioso, trasformassero il profitto da giusto in ingiusto.

Tuttavia – osserva l'appellante – se il male prospettato per costringere la persona non è antigiuridico, occorre stabilire se con questi mezzi si faccia un uso conforme agli scopi per il quale gli stessi sono consentiti dalla legge.

La minaccia deve sempre sostanziarsi nella prospettazione di un danno ingiusto. Nel caso di specie, la naturale e logica destinazione delle fotografie è proprio la loro pubblicazione e diffusione sulle riviste di gossip.

Il Tribunale afferma però in questo caso rileva la finalità di conseguire un profitto illecito. Il CORONA avrebbe prospettato una interpretazione distorta delle foto, pregiudizievole per le persone ivi effigiate.

Questo è un travisamento dei fatti perché il CORONA intendeva risolvere un problema e comunque non ha mai prospettato l'inizio di una campagna diffamatoria da parte sua. D'altronde, lo stesso CORONA offriva in visione le fotografie, consentendo alle presunte vittime di valutarne il contenuto e disinnescando il loro potenziale coercitivo. Le controparti hanno avuto la possibilità di effettuare una libera valutazione e non v'è stata alcuna costrizione. L'unica alternativa posta da CORONA al ritiro delle fotografie è stato quello della loro pubblicazione, che costituiva esercizio di una facoltà legittima.

In ogni caso, la realizzazione del male prospettato dovrebbe essere opera dell'agente, diversamente non sussiste minaccia. Nel caso di specie le fotografie avrebbero dovuto essere effettivamente acquistate da un giornale e pubblicate, si sarebbe dovuto dare un'interpretazione negativa di quelle immagini e ciò avrebbe dovuto arrecare un pregiudizio al soggetto fotografato. Tutto ciò dipendeva da soggetti terzi sui quali l'imputato non poteva influire.

L'appellante evidenzia poi l'autoreferenzialità della motivazione che ravvisa il profitto ingiusto in quanto la minaccia è antigiuridica e, al contempo, ritiene la minaccia illecita perché esercizio di facoltà legittima finalizzato a conseguire un profitto ingiusto.

Nell'impugnazione si sostiene inoltre l'assenza di consapevolezza del CORONA di commettere estorsioni. Non si deve considerare l'immagine che CORONA tende a dare di sé in pubblico e anche, a volte, nel corso delle conversazioni intercettate, con il



suo reale operato, che è consistito nel commerciare fotografie lecite con la piena convinzione di agire nel rispetto della normativa vigente, anche se in modo spregiudicato.

L'atto d'appello si sofferma infine sulle singole condotte per le quali il tribunale ha pronunciato condanna, formulando le seguenti osservazioni.

Capo A.

Le foto sono state scattate in luogo pubblico e di interesse pubblico, dunque sono lecite.

La circostanza che due riviste le avessero rifiutate non significa che non avrebbero potuto essere pubblicate.

COCO decise di acquistare le foto prima ancora di parlare con CORONA, quando gliel mostrò il BONATO. Quindi la scelta di COCO non è stata condizionata dalla condotta di CORONA ed è dipesa da ragioni di mera opportunità.

Il fatto che CORONA abbia prospettato una possibile strumentalizzazione delle foto non è riconducibile alla sua volontà.

Inoltre CORONA era legato a COCO da un rapporto di amicizia e la situazione è analoga a quella dell'episodio relativo all'altro calciatore GILARDINO, per il quale il Tribunale ha riconosciuto l'intento amichevole di CORONA e lo ha assolto.

Capo B.

Le foto sono state scattate in luogo pubblico e di interesse pubblico, dunque sono lecite.

CORONA si è immediatamente rivolto a COCO per offrirgli le foto solo per amicizia e gli ha prospettato una strumentalizzazione da parte della stampa.

Vi sono contraddizioni di COCO circa il proprio trasferimento in Inghilterra.

Capo C.

Non è vero che le foto furono scattate nell'ambito di una festa privata. La cena per il compleanno di DANZI era avvenuta in un contesto privato ma poi, in seconda serata, la discoteca era un locale aperto al pubblico. E' allora che furono scattate le foto.

La telefonata registrata tra VERGANI e CORONA ha lo stesso tenore, per dichiarazione di VERGANI, dell'unico precedente colloquio telefonico intercorso tra i due. Dalla trascrizione risulta che CORONA non fece alcun riferimento a danni per la carriera di MELANDRI né ad un articolo che attribuisse a quella serata la causa della

scarsa prestazione nella gara del Mugello. CORONA inoltre non ha mai fatto intendere la possibilità di intervenire sulla BULGARI. CORONA inoltre fa presente a VERGANI che il fotografo potrebbe vendere le foto ad un'altra agenzia.

Il Tribunale sospetta una trappola, ma la BULGARI era un testimonial della stessa azienda e lo sapeva anche MELANDRI.

Capo E.

La condotta del CORONA non ha mai assunto i connotati della minaccia, né egli ha dato alcuna maligna interpretazione. Se così fosse stato, egli non avrebbe partecipato all'incontro in casa BARZAGHI né avrebbe lasciato le foto in visione. CORONA aveva dato una propria interpretazione dura e critica, ma lasciò le immagini a disposizione per consentire agli interessati una serena valutazione.

La consegna del cd impedisce ogni manipolazione.

Dalla intercettazione del colloquio tra CORONA e BOSQUET emerge la correttezza del comportamento dell'imputato.

### **III – Motivi della decisione**

Si deve anzitutto dare atto che all'udienza dell'11.11.2010 è stata dichiarata la inammissibilità dell'appello di BONATO Marco per mancata presentazione dei motivi e la posizione di tale imputato è stata conseguentemente separata.

IL procedimento nei confronti di COROJNA Fabrizio è stato definito all'udienza del 2.12.2010, in esito alla quale, osserva la Corte che le questioni di maggiore rilevanza che si pongono nel presente procedimento sono di natura giuridica, dato che i fatti, tranne qualche elemento di dettaglio che sarà precisato nel corso dell'esame delle singole imputazioni, sono sostanzialmente pacifici.

Si deve premettere, che la Corte condivide, in linea generale, l'impostazione data dal giudice di primo grado alle questioni di diritto, alla quale deve farsi integrale rinvio per tutte le parti che non saranno oggetto di rettifica o puntualizzazione nella motivazione che segue.

#### **III - A. La minaccia.**

Poiché la fattispecie contestata è quella di estorsione, nella forma tentata o consumata, occorre anzitutto prendere in considerazione il requisito della minaccia, che è stata addebitata al CORONA in relazione a due diversi profili: quello attinente alla

pubblicazione delle fotografie e quello, accessorio al primo, della artata ed esagerata rappresentazione al soggetto ritratto degli effetti negativi che sarebbero derivati dalla pubblicazione delle foto.

### III - A. 1) La divulgazione delle fotografie; l'interesse pubblico all'informazione.

Per quanto concerne il primo aspetto, si deve rilevare che la minaccia consiste nel prospettare all'interessato l'alternativa tra la divulgazione delle foto, che il CORONA avrebbe a tal fine venduto a riviste del settore, e il pagamento delle foto stesse per ritirarle ed evitare così la pubblicazione.

Il quesito riguarda dunque, in primo luogo, la liceità o meno dell'azione minacciata e, conseguentemente, coinvolge le problematiche, ampiamente esaminate dal Tribunale, della applicabilità degli artt. 136 e segg. D.L.vo 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

La Corte condivide la soluzione – o meglio, le soluzioni, attesa la sostanziale diversità tra i fatti in danno di COCO (capi A e B) e MELANDRI (capo C) e quello in danno di ADRIANO (capo E) - cui è pervenuto il Tribunale. Invero, nei primi tre episodi sono ravvisabili i fondamentali requisiti della finalità di informazione e dell'interesse pubblico, mentre con riferimento al caso di ADRIANO la liceità è esclusa in radice – in assenza, ovviamente, di consenso dell'interessato - dalla circostanza che le foto sono state scattate all'interno di una pertinenza del domicilio di ADRIANO, cioè il giardino della sua villa. E' il caso di precisare immediatamente, in relazione al reato sub C, che le foto furono scattate all'interno della discoteca "Pacha" quando questa era stata aperta al pubblico, dopo la cena privata per il compleanno del DANZI (in tal senso le dichiarazioni dello stesso MELANDRI).

Il richiamo sul punto alle motivazioni del Tribunale non esime tuttavia da ulteriori puntualizzazioni posto che la Corte di Cassazione, con sentenza in data 11.11.2008 emessa nei confronti dello stesso CORONA, di BONATO e PENSA, ha annullato la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal GUP di Torino per un caso molto simile, anche se non identico, a quelli oggetto del presente procedimento.

Il GUP aveva infatti ritenuto operante, sia nei confronti del PENSA sia nei confronti del CORONA, la deroga alle ordinarie norme sul trattamento dei dati personali previste dagli artt. 136 e segg. D.L.vo 196/2003.

La Corte di Cassazione ha osservato che *“può essere condivisa la considerazione che la deroga prevista dall'art. 136 del decreto può riguardare anche chi, come il PENSA, non abbia stabilmente alcun ruolo nella formazione del messaggio giornalistico in quanto tale, purché il materiale raccolto abbia la funzione di illustrare un avvenimento nella esclusiva prospettiva della pubblicazione”*; non si è invece espressa, sul punto, con riferimento al CORONA, nella sua veste di titolare di un'agenzia fotografica, la cui attività consisteva in sostanza nel commercio di fotografie, che venivano acquistate presso i fotografi e rivendute a giornali e riviste.

Questa Corte ritiene che le considerazioni svolte per il fotografo debbano valere anche per chi – come il CORONA - svolge un'attività di intermediazione tra il fotografo e il giornale, trattandosi di normale attività commerciale che realizza semplicemente un collegamento tra l'autore della foto e l'autore della pubblicazione e dunque si inserisce nel processo di formazione dell'attività giornalistica. La circostanza che l'interesse soggettivo del titolare dell'agenzia sia meramente economico non esclude la sussistenza di una intrinseca e oggettiva finalità d'informazione, essendo evidente che anche il fotografo e l'editore del giornale perseguono un fine di lucro personale, ma al contempo realizzano informazione.

D'altronde, si tenga presente che l'adozione di una soluzione diversa, che muova da una interpretazione restrittiva del citato art. 136, escluderebbe del tutto l'applicabilità della deroga ai fotografi in quanto tali, che non siano cioè iscritti all'albo dei giornalisti o dei pubblicisti (cui la deroga si applica per esplicito dettato delle lettere a e b dell'art. 136). Deve invece essere valorizzata la disposizione di cui alla lettera c), che prevede la deroga per il *“trattamento temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica”*. Trattasi infatti di previsione che può senz'altro essere intesa con riferimento all'attività di fotografia finalizzata alla pubblicazione nell'ambito della cronaca giornalistica.

Di conseguenza, si deve ritenere integrato il primo requisito per l'applicazione della deroga alle ordinarie norme sul trattamento dei dati.

La Corte di Cassazione, peraltro, nella citata sentenza ha proseguito affermando che *“non altrettanto condivisibile è, viceversa, la conclusione che il materiale raccolto dovesse soddisfare l'esigenza pubblica di informazione, che, cioè, vi fosse, nel caso di*

*specie, un "interesse pubblico" alla divulgazione del materiale fotografico, tale da legittimare la deroga di cui in epigrafe".*

A sostegno di tale affermazione, la Suprema Corte ha posto le seguenti considerazioni:

1. il materiale acquisito è stato prodotto da persona non iscritta all'albo dei giornalisti;
2. è stato raccolto in violazione delle istruzioni del Garante;
3. è stato realizzato in un contesto diverso da quello del prodotto intellettuale giornalistico, che si verificherebbe solo qualora le fotografie, pur realizzate da un non giornalista, fossero pubblicate o comunque costituissero parte integrante di un articolo o di un prodotto formato da un giornalista e destinato alla pubblicazione; in tale ipotesi, le conclusioni del GIP sarebbero corrette.

Orbene, l'osservazione di cui al punto 1 appare contraddittoria rispetto alla precedente affermazione della stessa Corte di Cassazione, secondo cui la deroga possa riguardare anche chi non è giornalista.

La considerazione di cui al punto 2 risulta tautologica: infatti, se opera la deroga, non si applicano le direttive del Garante; la violazione di queste ultime, pertanto, assume rilievo soltanto se sia stata già esclusa l'applicabilità della deroga.

Infine, l'argomentazione sub 3 pare incorrere in uno spostamento della prospettiva. Essa fa infatti riferimento al fatto che le fotografie non siano state inserite in un articolo o comunque pubblicate. Ma oggetto di valutazione, ai fini della sussistenza o meno dell'interesse pubblico, non è la condotta effettivamente, ma quella prospettata come alternativa al pagamento: il quesito cui occorre rispondere è quale sia la natura del male minacciato, se cioè esso sia intrinsecamente ingiusto o, al contrario, conforme all'esercizio di un diritto o di una facoltà riconosciuti dalle norme. Si deve pertanto stabilire se la divulgazione delle foto in un contesto giornalistico o comunque pubblicitario assolve ad una funzione di informazione corrispondente ad un interesse pubblico.

Il giudice di primo grado ha ritenuto in generale che vi sia un interesse pubblico all'informazione anche sulla vita privata di sportivi nei limiti in cui essa possa influire sulle loro prestazioni atletiche (ad esempio la vita notturna di un calciatore), restando invece escluse notizie, quali quelle relative ai gusti sessuali, che non hanno alcuna incidenza sull'attività per la quale il soggetto è noto al pubblico.

Questa Corte condivide tale valutazione.

Si deve infatti osservare che la individuazione dell'interesse pubblico deve muovere anzitutto da un dato di realtà, e cioè dalla constatazione, almeno entro certi limiti, dell'effettiva rilevanza che la collettività attribuisce a certe notizie. In altri termini, non appare consentito al giudice indulgere a valutazioni di ordine moralistico, occorrendo invece attenersi a quello che appare di interesse per la generalità dei consociati. Pertanto, considerare deterioro, ad esempio, l'interessamento alla vita privata di personaggi dello sport e dello spettacolo non può condurre a ritenere insussistente l'interesse pubblico all'informazione, dato che ciò contrasterebbe con la straordinaria diffusione di giornali e riviste specializzate proprio in questo tipo di notizie (gossip), che contengono costantemente articoli e fotografie relative alla vita sentimentale e sessuale di attori, calciatori, cantanti ecc.

Naturalmente, come si è premesso, deve essere individuata una linea di confine che non può essere oltrepassata senza ledere il diritto alla riservatezza, che certamente non è annullato dalla notorietà del personaggio. Il discrimine tracciato dal Tribunale, sulla base della giurisprudenza in materia, appare convincente, in quanto collega l'interesse pubblico all'attività della persona coinvolta nella notizia e consente dunque anche di commisurare la rilevanza al differente ruolo assunto nella società. Ad esempio, il fatto che uno sportivo faccia uso di droghe è sempre rilevante perché influisce sulle sue prestazioni atletiche; il fatto che frequenti discoteche e abbia a che fare con donne "di facili costumi" può avere interesse solo in quanto ciò possa concretamente incidere sul suo rendimento; se invece il soggetto sia eterosessuale o omosessuale è del tutto indifferente in relazione all'attività esercitata e per la quale è divenuto noto al pubblico, sicché, pur in presenza di una malsana curiosità da parte di molti anche in relazione a tali aspetti, le relative notizie non possono ritenersi di interesse pubblico.

Applicando immediatamente questi criteri ai casi in esame, si deve concludere per la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione sia per le fotografie scattate a COCO, sia per quelle che ritraggono MELANDRI. Infatti, le prime raffigurano il calciatore mentre bacia una donna nei pressi di una discoteca e mentre balla all'interno di un locale, nelle seconde il motociclista è colto mentre, all'interno di una discoteca, si produce come disc jockey ed è insieme ad una pornostar.

La considerazione dell'interesse pubblico invece, non può assumere alcuna rilevanza con riferimento alle foto scattate ad ADRIANO, trattandosi di immagini catturate all'interno del domicilio.

III - A. 2) Il contenuto della minaccia; l'esercizio di una facoltà o di un diritto e l'ingiustizia del profitto.

Appare opportuno richiamare anzitutto la giurisprudenza in materia della Corte di Cassazione, che anche recentemente ha riaffermato principi già enunciati in passato. In particolare, la sezione II, con le sentenze n. 12082 del 6.2.2008, Sartor, e n. 119 del 4.11.2009, Ferranti, ha affermato che *“in tema di estorsione, la minaccia, ancorché consistente nell'esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto agente (e dunque all'apparenza legale), diviene "contra ius" quando, pur non essendo anti-giuridico il male prospettato, si faccia uso di mezzi giuridici legittimi per ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, come quando la minaccia sia fatta con il proposito di coartare la volontà di altri per soddisfare scopi personali non conformi a giustizia”*. Nel procedimento Sartor, il ricorrente, con la minaccia di azioni legali e persecutorie si era fatto dare dalla vittima somme anche superiori ai canoni di locazione dovuti; nel procedimento Ferranti l'imputato aveva richiesto una somma di denaro per non partecipare all'asta e non intralciare l'aspettativa della parte lesa di rientrare in possesso dei beni pignorati.

Al di là della massima, sostanzialmente identica per entrambe le pronunce, la prima sentenza si esprime nella motivazione in questi termini: *“in tema di estorsione la minaccia di un male legalmente giustificato assume il carattere d'ingiustizia quando sia fatta non già con l'intenzione di esercitare un diritto, sebbene con il proposito di coartare la volontà di altri per soddisfare scopi personali non conformi a giustizia: l'ingiustizia del proposito rende, necessariamente, ingiusta la minaccia di danno rivolta alla parte offesa, ed il male minacciato, anche se astrattamente non ingiusto, diviene tale per il fine cui è diretto”*.

Il collegio condivide l'impostazione dei giudici di legittimità, ma ritiene opportune alcune puntualizzazioni, che consentano di sottrarsi alle critiche mosse dalla difesa nei motivi d'appello, in particolare quella relativa alla autoreferenzialità della motivazione nella parte in cui qualifica il profitto come ingiusto perché derivante da una minaccia

antigiuridica, e la minaccia come illecita perché esercizio di una facoltà legittima finalizzato a conseguire un profitto ingiusto.

A tale riguardo, si deve sottolineare che il concetto di “minaccia”, sia per la lingua italiana, sia per la nozione desumibile dall’art. 612 c.p., si risolve nella prospettazione di un male futuro dipendente dalla volontà dell’agente. Sinteticamente, gli elementi costitutivi della minaccia sono: 1) un evento dannoso o pericoloso per il soggetto passivo (il “male”); 2) la collocazione di tale evento in un tempo futuro, non potendo avere alcun effetto intimidatorio un male già avvenuto; 3) la possibilità del soggetto che proferisce la minaccia di influire in qualche modo sul verificarsi della stessa; se così non fosse, si tratterebbe soltanto di una previsione infausta. Il tutto, naturalmente, portato a conoscenza della vittima in modo anche implicito o indiretto.

Da questa prima analisi già emerge che la intrinseca ingiustizia del male minacciato non è un requisito necessario della minaccia. Non lo è per la lingua italiana – è sufficiente consultare qualsiasi vocabolario – e non lo è neppure per il legislatore, che infatti all’art. 612 c.p. indica esplicitamente quale debba essere l’oggetto della minaccia affinché questa costituisca reato: un danno ingiusto. E’ chiaro che se il concetto di minaccia già ricomprendesse nel suo significato letterale l’ingiustizia dell’evento prospettato, non sarebbe stato necessario aggiungerlo nel testo normativo, costituendo anzi una inutile ripetizione.

Nella fattispecie dell’estorsione, la minaccia, quale mezzo utilizzato per costringere qualcuno a fare od omettere qualcosa non è correlata ad un danno ingiusto (in tal senso, anche la citata sentenza Ferranti, in motivazione).

Si deve pertanto ritenere che anche la minaccia di un evento o di una condotta conformi al diritto possa essere elemento costitutivo del delitto di estorsione.

Pertanto, per non estendere eccessivamente l’ambito applicativo di una fattispecie così grave come quella dell’estorsione, la norma incriminatrice ha previsto come ulteriore requisito l’ingiustizia del profitto.

Il profitto diviene ingiusto proprio quando – come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità – l’azione minacciata, pur essendo conforme al diritto o comunque espressione di una facoltà riconosciuta dall’ordinamento, venga utilizzata per fini diversi da quelli tutelati.



La puntualizzazione che si ritiene di dover fare in relazione all'orientamento della Corte di Cassazione sta dunque in questo: la condotta prospettata, se è lecita *ab origine*, non può trasformarsi, isolatamente considerata, in una condotta illecita; ad esempio, rifacendosi al caso concreto della citata sentenza Ferranti, la partecipazione all'asta prospettata come minaccia, ove realizzata, non sarebbe stata comunque illegittima, mentre è illecito il comportamento consistito nel richiedere una somma di denaro per non partecipare all'asta. Si può quindi affermare che, quando un'azione lecita venga utilizzata per ottenere un vantaggio estraneo alla norma che consente l'azione stessa, il profitto è ingiusto, cosicché si realizza uno degli elementi costitutivi del reato di estorsione.

Del resto, un'altra recente pronuncia della Corte di Cassazione (sez. II n. 16562 del 17.3.2009, Aprile), si è espressa in tal senso, con le seguenti perspicue osservazioni che si condividono integralmente: ***“Il tema della capacità intimidatoria della minaccia "legale" non chiude tuttavia il discorso sull'estorsione. Deve essere infatti debitamente sottolineato che l'uso di un diritto garantito dall'ordinamento, anche quando sia sproporzionato rispetto alle proprie ragioni e risulti violentemente intimidatorio verso la controparte, resta comunque nell'ambito del penalmente irrilevante se non si volga verso un fine intrinsecamente ingiusto. Non basta perciò la coazione legalmente operata dal creditore verso il debitore per indurlo all'adempimento, se l'adempimento coincide col contenuto dell'obbligazione lecita da lui contratta; ne' che il soggetto coatto, ad esempio mediante la minaccia di espropriazione forzata o di fallimento per un credito scaduto, accetti di rinegoziare le scadenze maggiorando il saggio d'interesse. Importa invece che il contenuto dell'obbligazione che deriva da quella minaccia sia tale da non procurare al soggetto attivo della minaccia "legale" un profitto ingiusto. Nell'esempio di cui sopra, importa che i nuovi interessi non siano usurari. In definitiva, è la connotazione giuridica del profitto secondo l'alternativa giusto/ingiusto che segna il confine tra l'esercizio di un diritto e l'estorsione.....Secondo la giurisprudenza di questa Corte si ha profitto ingiusto nella minaccia di far valere un diritto quando si accerti che il profitto non sia affatto riferibile al diritto vantato e concretamente azionabile (cfr. Cass. Sez. 2, sent. n. 12444 dep. il 2 novembre 1999)”.***

Applicando i principi illustrati ai casi oggetto del presente procedimento, deve essere qualificata come minaccia la condotta del CORONA consistita nel prospettare all'interessato, quale alternativa al pagamento di somme di denaro, la divulgazione delle fotografie.

E' chiaro, infatti, che CORONA avrebbe avuto il diritto ad un corrispettivo dai mezzi d'informazione cui avesse ceduto le fotografie per la pubblicazione, ma certamente non aveva il diritto di ottenere alcun compenso da parte dei soggetti raffigurati nelle foto per evitare la pubblicazione. E ciò proprio perché le norme in materia tutelano esclusivamente l'interesse pubblico all'informazione e, di conseguenza, un profitto non correlato alla soddisfazione di tale interesse risulta senz'altro "ingiusto".

Risultano pertanto senz'altro integrati i requisiti della minaccia, nella forma che si è delineata, e del profitto ingiusto

### III - A. 3) Eventuali ulteriori minacce.

Per definire compiutamente la condotta dell'imputato, occorre aggiungere che il collegio, a differenza del giudice di primo grado, non ravvisa la sussistenza di ulteriori minacce.

Invero, le affermazioni con le quali il CORONA, nei colloqui con gli interessati o con i loro amici e collaboratori, tratteggia un quadro particolarmente pregiudizievole per il soggetto raffigurato nelle foto non costituiscono minaccia per due fondamentali ragioni: in primo luogo, attengono a fatti che non dipendono dalla volontà dell'agente, consistendo nell'interpretazione del significato delle immagini che il pubblico avrebbe potuto dare; in secondo luogo, il CORONA metteva le foto a disposizione degli interessati, i quali pertanto potevano valutare autonomamente l'eventuale pregiudizio che avrebbero potuto subire dalla diffusione delle foto stesse.

Più specificamente:

- in relazione al capo A, si deve rilevare che CORONA ha insistito sulla circostanza che la persona baciata da COCO sembrava "un trans"; prescindendo dal fatto che CORONA appare realmente convinto della cosa, perché se fosse stata una "pura invenzione" - come sostenuto dal Tribunale - non avrebbe avuto senso parlarne, prima che con chiunque altro, proprio con i fotografi che gli avevano consegnato le immagini (telefonata a MUCI del 22.9.2006 ore 16.18), dicendo che avevano

*“beccato un terno al lotto”*; prescindendo da questa considerazione, rimane il fatto che l’identificazione del soggetto come transessuale è meramente ipotetica e certamente non sostenibile sulla base della visione delle fotografie, come risulta confermato dalla circostanza che perfino Vittorio CORONA, padre dell’imputato e direttore di “Star TV”, non comprò le foto perché, fra l’altro, non credeva alla storia del transessuale, nonché dalle dichiarazioni della persona offesa, che ha riferito di aver acquistato le foto non perché temeva si pensasse che era con un transessuale, ma soltanto perché non voleva essere considerato dedito a passare le notti in discoteca.

- in relazione al capo B, CORONA si limita a enfatizzare la valenza di ciò che risultava delle foto, che effettivamente ritraevano COCO mentre balla accanto a un altro uomo, noto per essere omosessuale, ed entrambi sono a torso nudo;
- la vicenda di cui al capo C attiene a fotografie di MELANDRI in un locale notturno, rispetto alle quali CORONA fa presente che, qualora fossero state indicate come scattate la notte prima del Gran premio del Mugello, dove MELANDRI aveva ottenuto uno scarso piazzamento, avrebbero potuto pregiudicare la sua immagine di sportivo; ma sia CORONA che MELANDRI sapevano bene che le foto risalivano alla settimana precedente e CORONA si guarda bene dall’affermare che sarebbe stato lui a fornire tale falsa notizia, ma ne attribuisce l’eventuale diffusione agli ipotetici autori degli articoli di accompagnamento; dunque, una condotta dipendente da terzi sui quali CORONA non poteva influire e frutto di una mera illazione dello stesso CORONA. L’imputato dice anche che MELANDRI nelle foto *“sembra ubriaco”* e *“fa il cretino con la pornostar”*, ma questo è ancora una volta una interpretazione di CORONA, indubbiamente capziosa, che assolutamente non risulta dalle immagini, e ciò poteva constatarlo MELANDRI come chiunque altro; anche in questo caso, dunque, le parole di CORONA volte a rendere più appetibile la merce non costituiscono minaccia;
- quanto al caso ADRIANO (capo E), benché CORONA faccia riferimento alla possibilità che il sale sparso sul tavolo possa essere scambiato per cocaina, egli stesso deve convenire con i suoi interlocutori (cfr. conversazione registrata con FRANZE’ Raphael) che si tratta proprio di sale, la cui scatola, del resto è

chiaramente visibile nelle foto, così come la griglia del barbecue cui era destinato; ipotizzare al riguardo, come fa il Tribunale, una “facile manipolazione” delle foto è del tutto improprio: non solo né CORONA né altri hanno mai adombrato tale evenienza, ma questa possibilità era esclusa in radice dalla circostanza che CORONA aveva messo le foto, o almeno copia digitale delle stesse, a disposizione di ADRIANO; l’esagerazione, ancora un volta, dell’interpretazione negativa che il pubblico avrebbe potuto dare alle foto, con riferimento alle condizioni psicofisiche di ADRIANO e alla “moralità” delle ragazze - definite “puttane” - che partecipavano alla festa, rimane una semplice previsione, volutamente allarmante, ma non per questo minacciosa.

### **III – B) Il costringimento nei confronti delle vittime.**

Una volta ravvisata la sussistenza, in tutte le fattispecie per le quali CORONA è stato condannato, dei requisiti della minaccia e dell’ingiustizia del profitto, è però necessario verificare se risulti integrato un altro elemento essenziale dell’estorsione, cioè la coartazione della volontà della vittima in modo da non lasciarle, sostanzialmente, possibilità di scelta.

Anche in questo caso, il collegio considera quale imprescindibile punto di riferimento una recente decisione della Suprema Corte, sempre della II sezione, la n. 12749 del 19.12.2008, Grandone.

Secondo tale pronuncia, *“la materialità del delitto di estorsione si sostanzia, non già in una qualunque violenza o minaccia mirata al procacciamento di un ingiusto profitto con altrui danno, ma in violenze o minacce concretamente capaci di coartare la libera determinazione della volontà, costringendo un soggetto a fare o ad omettere qualcosa. Come già affermato da questa Corte (Cass., 7 novembre 2000, n. 13043), la nota giuridicamente pregnante del delitto in esame consiste nel mettere la persona violentata o minacciata in condizioni di tale soggezione e dipendenza da non consentirle, senza un apprezzabile sacrificio della sua autonomia decisionale, alternative meno drastiche di quelle alle quali la stessa si considera costretta. Non già, pertanto, di una qualunque forma di generica pressione alla persuasione o di mere proposte esose o ingiustificate deve parlarsi, ma di modalità coercitive che abbiano forzato la persona a scelte in qualche modo obbligate. In questo senso,*

*anche lo strumentale uso di mezzi leciti e di azioni astrattamente consentite perché in funzione dell'esercizio di un diritto, può avere un significato ricattatorio e genericamente estorsivo, quando lo scopo mediato che si vuole raggiungere sia quello di vessare l'altrui volontà. **Il dato assolutamente fondamentale e imprescindibile è che il soggetto in relazione all'intimidazione subita, non abbia spazi di apprezzabile scelta: trovandosi nella necessità di adempiere a quanto richiesto se non vuole subire un pregiudizio diretto e immediato**”.*

Di conseguenza, occorre valutare caso per caso, con riferimento a tutte le modalità della condotta, se la minaccia di divulgare le foto abbia dato luogo, nell'ipotesi di estorsione consumata, ad una effettiva coartazione della volontà della vittima, che si è così trovata di fronte ad un'alternativa pregiudizievole che non le ha lasciato altra scelta che pagare la somma richiesta e, nell'ipotesi di estorsione tentata, se la minaccia, alla stregua di un giudizio *ex ante*, apparisse idonea a determinare tale coartazione.

E' evidente che, ai fini di tale valutazione, riveste importanza fondamentale la valenza negativa delle foto per il soggetto ritratto, specialmente nei casi in cui la pubblicazione sarebbe stata di per sé lecita per le ragioni in precedenza illustrate. Si deve cioè appurare se il danno derivante dalla pubblicazione delle foto sarebbe stato di tale entità da non lasciare all'interessato apprezzabili margini di scelta circa la necessità di pagare un corrispettivo al fine di evitare la pubblicazione.

Pertanto, analizzando le singole vicende, si devono formulare le seguenti osservazioni. **Capo A)**: dopo aver tentato inutilmente di vendere le foto a due riviste – “Star Tv” e “Chi” -, CORONA le offre a COCO, il quale accetta di acquistarle. Le fotografie non sono certamente valutabili negativamente sotto il profilo della scena ritratta, cioè COCO che si bacia con una donna, tanto più che il soggetto era un giovane calciatore che aveva già avuto almeno una relazione ampiamente pubblicizzata, ma all'epoca non aveva legami stabili ed era libero di *flirtare* con chiunque. Il pregiudizio può invece essere ravvisato in quello stesso aspetto che si è ritenuto dar luogo a un interesse pubblico alla divulgazione, e cioè la vita notturna del calciatore. Ed in effetti è proprio questo che ha indotto COCO, per sua stessa dichiarazione, a pagare il prezzo richiesto da CORONA per ritirare le foto: *“non volevo che uscissero foto con me, dove venivo ritratto di notte fuori, comunque sia, da una discoteca” ... “solamente perché venivo ritratto di notte e abbinato ancora alla vita notturna della discoteca”*.

Occorre quindi valutare se questa esigenza di COCO rendesse praticamente obbligata, per il danno che sarebbe potuto derivargli dalla pubblicazione delle foto, la scelta di pagare CORONA, o se invece il calciatore non sia pervenuto a questa decisione semplicemente per una sua preferenza che comunque avrebbe anche potuto consentirgli di decidere diversamente.

Ritiene il collegio che quest'ultima ipotesi sia quella che più si attaglia al caso di specie.

Invero, COCO e la donna sono raffigurati mentre si baciano in piedi, vestiti, nell'androne di un edificio, che risulta essere quello della discoteca Hollywood, ma nella foto non vi è nessun dettaglio che consenta di individuare il luogo.

Il collegamento con una vita notturna inadatta ad un atleta è dunque alquanto labile e, inoltre, occorre considerare che in quel periodo COCO, come da lui stesso riferito, era fermo per la rottura del legamento crociato. Pertanto, non stava giocando e non poteva neppure allenarsi, cosicché l'influenza della vita notturna sul suo rendimento quale calciatore era praticamente inesistente. La sua immagine professionale non avrebbe dunque subito alcun danno dalla pubblicazione di quelle foto, o comunque un danno estremamente limitato, dovuto ad una generica associazione tra il calciatore e la frequentazione notturna di discoteche, in quel momento tuttavia scarsamente rilevante per l'infortunio in corso.

Si deve di conseguenza ritenere che, sebbene COCO abbia preferito pagare per ritirare le foto senza farle pubblicare, tale opzione sia stata frutto di una volontà sufficientemente autonoma, nel senso che la coazione indotta dall'alternativa prospettata non era di tale intensità da limitare in modo apprezzabile la sua libertà decisionale. Al riguardo, si deve altresì sottolineare che il prezzo pagato - € 6.000 - non era esoso, corrispondendo al prezzo di mercato al quale CORONA avrebbe venduto le foto alle riviste.

Pertanto, venendo a mancare il fondamentale elemento della costrizione, deve ritenersi insussistente la contestata fattispecie di estorsione e CORONA va assolto da tale imputazione perché il fatto non sussiste.

Capo B): diverso il discorso relativo all'imputazione sub B, concernente la tentata estorsione in danno dello stesso COCO.

E' il caso di precisare immediatamente che nessun rilievo può assumere la circostanza che sia stato proprio COCO a far pubblicare su "Novella 2000" le foto in questione - avute da altri - facendole accompagnare con una sua intervista; in questa, COCO ha immediatamente spiegato che la pubblicazione delle foto di sua iniziativa era una reazione dovuta alla volontà di non sottostare a un ricatto, quello cioè di dover pagare per evitare la pubblicazione. Ciò non significa che le foto non fossero pregiudizievoli, ma soltanto che COCO volle da un lato prevenire il pregiudizio ancor più grande che gli sarebbe derivato da una pubblicazione avulsa da una sua spiegazione delle circostanze in cui erano state scattate le foto, dall'altro evitare che CORONA, al quale aveva già pagato le foto nella precedente occasione, reiterasse ulteriormente analoghe condotte.

In definitiva, quella di COCO è stata la tipica reazione della vittima che impedisce la consumazione dell'estorsione ma che non per questo rende inidoneo il tentativo, per il quale la valutazione va fatta con un giudizio *ex ante*.

In realtà, le foto offerte a COCO nell'occasione sono, fra tutte quelle oggetto del presente procedimento, quelle potenzialmente più pericolose per la reputazione del calciatore. La raffigurazione di COCO che balla in un locale notturno, a torso nudo e affiancato ad un altro uomo in posa analoga, avrebbe potuto certamente cagionare un pregiudizio al calciatore, il quale sarebbe stato severamente giudicato, nel mondo dello sport, e in particolare dai tifosi di calcio, sia per la frequentazione, qui indiscutibile, di locali notturni, sia per il comportamento tenuto, poco consono ad un atleta che dovrebbe condurre una vita morigerata, sia infine per l'accompagnarsi a gay e travestiti, circostanza che teoricamente dovrebbe restare neutra, ma che, realisticamente, in un ambiente come quello delle tifoserie calcistiche sarebbe stato valutato negativamente.

Si deve poi rimarcare che CORONA, proprio perché la volta precedente aveva ottenuto denaro da COCO per foto molto più innocue, questa volta neppure si rivolge a giornali o riviste per la pubblicazione, ma le propone in prima battuta all'interessato. Era evidentemente prevedibile che COCO, avendo già pagato per le altre fotografie, a maggior ragione avrebbe acquistato quelle in oggetto, ben più lesive per la sua immagine.

Di conseguenza, è senz'altro ravvisabile, nel caso di specie, l'idoneità della minaccia a coartare pesantemente la volontà della vittima, che soltanto per una reazione di "stizza" - come dichiarato dallo stesso COCO - non cedette alla pressione e impedì al CORONA di raggiungere il proprio obiettivo.

Deve soltanto precisarsi, in fatto, che è del tutto infondata la tesi difensiva sulla successione degli eventi, che adombra addirittura l'antioriorità dell'offerta delle foto da parte di COCO al direttore di Novella 2000 REGOLO. In realtà, CORONA contattò la CAPRIOTTI sabato 20 gennaio 2007, parlò con COCO la notte tra il 20 e il 21 e poi ancora nel corso di quest'ultima giornata. L'incontro a Milano tra CORONA, COCO (e la CAPRIOTTI) avvenne lunedì 22 e il lunedì sera COCO contattò REGOLO.

Il tentativo di estorsione contestato al capo B risulta pertanto integrato in tutti i suoi aspetti.

Capo C): le foto di MELANDRI mentre si diverte a fare il *disc jockey* appaiono assolutamente innocue, non evidenziando alcun atteggiamento men che corretto del motociclista. L'abbraccio da parte della pornostar Brigitta BULGARI, nell'occasione completamente vestita, appare del tutto amichevole e privo di qualsiasi diverso significato e del resto MELANDRI e la BULGARI erano *testimonial* per la medesima azienda. Il collegamento della nottata nel locale con il Gran Premio del Mugello è risultato - come si è già precisato - infondato. Non si vede pertanto come la reputazione di MELANDRI avrebbe potuto essere danneggiata dalla divulgazione delle foto. La scelta di MELANDRI di ritirare le fotografie, peraltro attuata usando nei confronti di CORONA mezzi assolutamente analoghi e speculari (MELANDRI si è fatto consegnare le foto in cambio della registrazione di una telefonata di CORONA), appare frutto di una scelta sostanzialmente libera. La coazione è stata irrilevante, e dunque il fatto-reato non sussiste.

Capo E): nei confronti di ADRIANO si è già precisato che la minaccia di pubblicazione è in sé antigiuridica, trattandosi di foto scattate all'interno del domicilio. Non risulta da alcuna dichiarazione o registrazione di conversazioni che ADRIANO abbia di fatto acconsentito alla pubblicazione, ancorché egli, così come i dirigenti dell'Inter contattati da CORONA, abbia rifiutato di pagare le foto per evitarne la divulgazione.



E' però palese, dalla visione delle immagini acquisite, che ADRIANO avrebbe subito un pregiudizio dalla loro pubblicazione. Non certo per il sale, chiaramente visibile come tale e non confondibile con la cocaina, ma per le pose in cui è raffigurato il calciatore, che ne danno un'apparenza certamente non rispondente a quella di un atleta: ADRIANO e le donne che sono alla festa compaiono seminudi, una ragazza fotografa ADRIANO puntando la macchinetta verso le sue parti intime, pur coperte dai pantaloni (tant'è vero che la foto verrà poi pubblicata con l'annotazione "uno scatto malizioso?"), insomma, l'atteggiamento di ADRIANO non è certo quello di uno sportivo serio.

Non a caso, CORONA chiede per queste fotografie le somme più elevate, € 30-40.000, chiaramente perché si rende conto che potrebbe esserci un rilevante interesse a non far uscire le foto.

Di fatto, poi, la valutazione di ADRIANO e degli amici e manager che lo consigliavano è stata differente, dato che hanno ritenuto che nelle foto non vi fosse "*nulla di male*", ma le trattative per l'acquisto vi sono state e se alla fine esso non si concluse ciò è probabilmente dipeso dal prezzo troppo alto chiesto da CORONA.

Comunque, il rifiuto non appariva ragionevolmente prevedibile e la condotta di CORONA deve essere senz'altro ritenuta idonea allo scopo.

Pertanto, anche per questa imputazione, deve ritenersi integrata la fattispecie di tentata estorsione.

### **III – C) Il dolo**

Nell'atto d'appello l'assenza dell'elemento soggettivo è stata argomentata, in sostanza, con la semplice convinzione dell'imputato di agire "nel rispetto della normativa vigente".

E' evidente che – come già osservato dal giudice di primo grado con osservazioni che qui integralmente si richiamano – non può confondersi l'errata opinione di agire legalmente con l'assenza di dolo, per il quale è sufficiente la consapevolezza e volontà di porre in essere le condotte che, indipendentemente dalla convinzione dell'agente, integrano fattispecie di reato.

Nel caso di specie, neppure l'appellante sostiene l'inconsapevolezza del CORONA, il quale, d'altronde, ben sapeva quando era ravvisabile un'estorsione. Ne sono prova le

stesse parole di CORONA nella conversazione registrata con BOUSQUET Mauro, che si interessa alle foto di ADRIANO.

Infatti, CORONA, facendo credere che le foto le abbia un fotografo che lavora con lui, dice a BOUSQUET: *“Lui non è che te le vende lui, lui non ti può fare un atto di cessione, di vendita, perché sennò è come se fosse un’estorsione”* e prosegue, in modo ancor più chiaro: *“...se tu vai là e lui dice: ‘Bene, vuoi le foto? Io non te le...non le vendo ai giornali, ti chiedo tot’, è estorsione”*.

Non sembra pertanto necessario aggiungere altro e si deve quindi concludere nel senso della conferma della penale responsabilità del CORONA per i reati di cui ai capi B ed E.

### **III – D) Il trattamento sanzionatorio**

Il reato più grave va individuato in quello commesso nei confronti di ADRIANO, data l’originaria illiceità delle fotografie. Per esso si reputa equa, alla stregua dei criteri di cui all’art. 133 c .p. e in particolare della concreta gravità dei fatti e dei precedenti penali dell’imputato, una pena prossima al minimo edittale per il tentativo di estorsione, e cioè anni 2 di reclusione ed € 300 di multa, da ridurre ad anni 1 mesi 4 ed € 200 per le attenuanti generiche ed infine da aumentare ad uno mesi cinque di reclusione ed € 300 di multa per la continuazione col reato sub B.

Essendo la pena inferiore a tre anni, va revocata la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici applicata in primo grado.

### **III – E) La posizione di BONATO Marco.**

BONATO Marco, il cui appello è stato dichiarato inammissibile, è stato giudicato in primo grado responsabile, in concorso con CORONA, dei reati di cui ai capi A e C, per i quali la Corte ritiene l’insussistenza del fatto-reato.

Di conseguenza, l’accoglimento dell’impugnazione del CORONA, in quanto fondata su motivi concernenti l’aspetto oggettivo del reato, produce in favore di BONATO l’effetto estensivo di cui all’art. 587 c.p.p.

Il BONATO deve pertanto essere assolto dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

P. Q. M.

Visto l'art. 605 c.p.p.

in parziale riforma

della sentenza del Tribunale di Milano in data 10.12.2009, appellata da CORONA Fabrizio,

assolve

CORONA dai reati di cui ai capi A e C perché il fatto non sussiste.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza e ridetermina le pena nei confronti del CORONA per le residue imputazioni in anni uno mesi cinque di reclusione ed € 300 di multa, revocando l'interdizione dai pubblici uffici.

Visto l'art. 587 c.p.p.

assolve

BONATO Marco dai reati ascrittigli (capi A e C) perché il fatto non sussiste.

Milano 2.12.2010

Il giudice estensore

*dott. Roberto ANIELLO*

Il Presidente

*dott. Arturo SOPRANO*